321. **Allegato B**

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

		PAG.
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		
Del Gaudio	4-06601	III
Napoli	4-18423	IV
Napoli	4-18424	V
Napoli	4-18425	VI

N.B. Questo allegato reca le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

DEL GAUDIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

da molto tempo si trascina la crisi dello stabilimento OMSAV di Savona, che trovasi in stato fallimentare;

questa situazione si inserisce nella difficilissima situazione occupazionale del Savonese;

nei mesi scorsi i dirigenti dell'azienda britannica « Hubert » avevano manifestato interesse a rilevare l'azienda, allo scopo di inserirla in un ciclo produttivo destinato alla componentistica industriale;

l'assenza di certezze rispetto ai finanziamenti CEE ed al mantenimento delle aree occupate dallo stabilimento, attualmente in concessione dall'Ente Porto di Savona in una misura assai rilevante e che risultano geograficamente strategiche per qualsiasi progetto di ripresa industriale, sembrano aver fatto cadere l'interesse dimostrato dai già citati, possibili, acquirenti della « Hubert » –:

come il Governo intenda intervenire urgentemente, in particolare attraverso la « task force » sull'occupazione, nel merito di uno stato di cose che appare preludere alla definitiva perdita di centinaia di posti di lavoro. (4-06601)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La Società OMSAV S.p.A. è stata costituita il 12.2.1990. In data 1.11.1990 ha ricevuto in conferimento dalla Società ITALSIDER S.p.A. in liquidazione lo stabilimento di Savona. La Società ILVA, che ha sostituito l'ITALSIDER nella gestione della siderurgia pubblica, ha partecipato con una quota del 30 per cento del capitale sociale nella nuova Società. Dal 23.12.1991, la suddetta partecipazione azionaria è passata alla SOFIN S.p.A. attualmente controllata da una società del gruppo IRI (SOFINPAR).

Per il rilancio industriale dello stabilimento di Savona, l'ILVA ha sempre considerato prioritaria la privatizzazione del suddetto stabilimento. Tale operazione doveva avvenire sulla base di un progetto di ristrutturazione industriale e di accordi con le parti sociali stipulati nel periodo 1989/90 con la garanzia dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali.

L'azienda ha operato prevalentemente nel settore dell'impiantistica siderurgica; infatti il 90 per cento delle commesse è stato ottenuto da ILVA, ITALIMPIANTI e da altre società dell'IRI. Nel 1992 si è verificato un consistente calo di ordini a seguito del quale l'esercizio si è chiuso con una perdita di 18 miliardi. Tale situazione ha indotto i soci della OMSAV a porre la società in liquidazione in data 4.5.1993. In data 4.10.1993, il liquidatore ha presentato al Tribunale di Savona richiesta di ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni. Successivamente in data 9.5.1994, l'azienda è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Savona, non essendosi verificati i presupposti di base per l'ammissione al concordato.

In data 20.12.1994, con un accordo tra curatore fallimentare, rappresentanti sindacali e R.S.A. sono stati stabiliti i criteri di selezione delle domande di pensionamento anticipato, come previsto dall'articolo 8 della legge 451/94, successivamente all'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro del 7.12.1994 che ha indicato in 70 unità (rispetto alle 98 richieste) i dipendenti OMSAV da prepensionare. In base a detto accordo deve essere utilizzato il criterio della maggior contribuzione e quello della più alta età anagrafica, nel senso di preferire coloro che al 31.12.1994 abbiano raggiunto i 50 anni di età indipendentemente dalla anzianità contributiva oppure coloro che abbiano conseguito una maggiore anzianità contributiva pur essendo al di sotto dei 50

anni di età, privilegiando tuttavia coloro che a parità di anzianità contributiva abbiano una maggiore età anagrafica.

Attualmente è allo studio la possibilità di far accedere al pensionamento anticipato n. 97 unità, che hanno maturato o che matureranno entro il 31.12.1996 i requisiti previsti dalla legge n. 451/1994. Tali prepensionamenti sono indispensabili per dare soluzione positiva ad un esubero altrimenti non facilmente risolvibile; essi costituiscono una esigenza ineludibile per il prosieguo delle trattative che il curatore fallimentare ha oggi in corso con alcune aziende interessate all'acquisto del complesso dei beni aziendali della fallita OMSAV S.p.A. Un organico notevolmente alleggerito renderebbe l'azienda più appetibile al fini di una cessione ed anche più competitiva per il rilancio delle attività produttive ed industriali.

La procedura per i prepensionamenti incontra difficoltà presso il Ministero del Lavoro. Infatti per accedere a tale procedura è richiesta la presentazione di un Piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale relativo al triennio 1994-1996; tale Piano secondo il curatore fallimentare non è presentabile in quanto la società è fallita.

Attualmente i problemi occupazionali della OMSAV sono seguiti dal Comitato Borghini per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione.

Il giorno 25 ottobre 1995 si è svolta una riunione nel corso della quale è stato deciso:

di avviare una rapida verifica presso il Ministero del Lavoro per quanto riguarda i prepensionamenti e l'utilizzo nei lavori socialmente utili dei lavoratori OMSAV;

atteso che i compartimenti locali delle Poste e delle Telecomunicazioni e delle FF.SS. hanno avviato procedure di assunzione anche attraverso contratti di formazione lavoro, di verificare la possibilità di trovare in tale contesto una soluzione alla problematica occupazionale OMSAV;

per quanto riguarda le aree demaniali ex OMSAV, fermo restando che le future eventuali iniziative imprenditoriali dovranno essere compatibili con gli ambiti e le finalità portuali, saranno applicate tutte quelle misure di agevolazione che la normativa vigente e futura renderà praticabili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Clò.

NAPOLI, ARDICA, PITZALIS e DELL'UTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

agli interroganti continuano a pervenire numerose doglianze sull'attuale gestione, ritenuta alquanto arbitraria, dell'Ispettorato per l'educazione artistica –:

se risponda al vero che, dopo l'insediamento del nuovo dirigente dell'Ispettorato, numerosi consigli di amministrazione delle accademie e dei conservatori siano stati ricostituiti dopo diversi mesi dalla loro scadenza, in aperta violazione degli articoli 2, 3 e 6 del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito nella legge n. 444 del 1994;

se risponda al vero che i consigli di amministrazione sarebbero stati ricostituiti con provvedimento adottato dal Ministro, anziché dal responsabile dell'Ispettorato, come previsto dal comma 5, articolo 256 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

se risponda al vero che le nomine sarebbero state conferite anche ad assistenti, accompagnatori al pianoforte o pianisti accompagnatori, in contrasto con quanto espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo 256 del testo unico e dal parere n. 1476 del 1994, del Consiglio di Stato;

quali urgenti iniziative intenda porre in essere per verificare la veridicità dei fatti citati ed, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dei responsabili. (4-18423)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene di dover far presente innanzitutto che l'avvicendamento da me disposto alla guida del-*

l'Ispettorato per l'istruzione artistica con la nomina di un nuovo dirigente è stato motivato dalla situazione di forte contenzioso in cui versava l'ufficio e dalla necessità, quindi, di ripristinare un clima di serenità e fiducia in tutti coloro che operano in tale settore di istruzione; in tal senso sta operando la dottoressa Preden, con assoluto impegno e dedizione.

Tanto premesso, in merito al contenuto dell'interrogazione si rappresenta preliminarmente che le nomine dei presidenti e dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione nei consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori costituiscono attività di grande rilievo per la vita e il funzionamento delle istituzioni interessate, ove si considerino le funzioni di tali organismi sia sul piano gestionale sia su quello della rappresentanza esterna.

È stato pertanto necessario procedere con attenzione e cura particolari alla individuazione e alla scelta di persone che, in possesso dei giusti requisiti culturali e professionali, garantissero la massima efficienza nella gestione conferendo, nel contempo, prestigio alle istituzioni.

Per ben ponderare le scelte, si è seguito il criterio della presentazione e della valutazione di curriculum professionali, innovando la prassi corrente. Le nomine effettuate, spesso di rilevante prestigio anche internazionale, rappresentano un risultato assolutamente positivo pressoché unanimemente riconosciuto.

Quanto al riferimento fatto dalla S.V. Onorevole all'articolo 256, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e non già del decreto legislativo n. 29 del 1993), la disposizione ivi contenuta prevede che il presidente ed i componenti dei singoli consigli di amministrazione in questione « sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un triennio ». Fermo restando che la norma consente l'adozione del provvedimento da parte del Capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, non si comprendono i motivi per cui il Ministro non possa direttamente rappresentare all'esterno le scelte effettuate.

Al di là degli aspetti giuridico-formali della questione relativa all'area di appartenenza del personale prescelto, che sta trovando i suoi sviluppi nelle competenti sedi, non risulta siano stati nominati assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori se non in esecuzione delle ordinanze con le quali i T.A.R. hanno accolto le istanze di sospensiva dei provvedimenti di decadenza adottati sulla base della lettera circolare prot. n. 292 del 17.1.1995.

Nel caso specifico dell'Accademia di Brera, è stato nominato un assistente, eletto dal collegio dei docenti con il maggior numero di voti, il quale aveva anch'egli proposto ricorso al T.A.R. della Lombardia avverso la succitata circolare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

il direttore generale dell'istruzione elementare nei giorni scorsi ha predisposto il decreto con il quale la commissione giudicatrice del concorso a 503 posti di direttore didattico nelle scuole elementari è stata integrata da altre 15 commissioni;

l'articolo 3 del citato decreto prevede la spesa relativa al pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni nella misura di lire 2.600.000.000 (duemiliardiseicentomilioni) –:

quali criteri siano stati adottati nella scelta dei componenti delle varie commissioni giudicatrici. (4-18424)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che l'Amministrazione ha proceduto, in data 24.1.1996, alla interrogazione della commissione di concorso a posti di direttore didattico, già costituita per l'espletamento della prova scritta di esame, in perfetta aderenza a quanto disposto dall'articolo 414 del D.L. vo n. 297/1994, il quale prevede, tra l'altro, che qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500 si provvede alla nomina di altri 5 componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.*

I candidati presenti alla prova scritta del 12.1.96 sono stati 7712 e, pertanto, si è dovuto ricorrere alla nomina di altre 15 sottocommissioni.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari del concorso, evidenziati nell'interrogazione, si deve rilevare che il riferimento alla spesa di 2.600.000.000 viene operato in modo incompleto.

Il 97 per cento di tale cifra è destinato infatti al pagamento delle indennità di missione (nella misura ridotta ad 1/3) e dei rimborsi dovuti ai componenti delle sottocommissioni residenti fuori Roma (74 unità). Al riguardo si fa presente che sono previste non meno di 45 sedute di lavoro giornaliero.

Pertanto soltanto il 3 per cento della cifra complessiva è destinato ai compensi da corrispondere agli 81 componenti delle commissioni, per un ammontare, pro capite, di una cifra variabile da 700.000 a 900.000 lire lorde per oltre 5 mesi di lavoro.

Per quanto concerne poi i criteri adottati nella scelta dei membri delle commissioni giudicatrici, si ritiene di precisare che la composizione risultante dai decreti di nomina del 4.1.96 e del 24.1.96 è costituita da un presidente coordinatore (professore ordinario universitario) e da 16 sottocommissioni, composte ciascuna da un docente universitario, da un ispettore tecnico, da un dirigente amministrativo e da due direttori didattici, tutti in possesso dei requisiti richiesti dal richiamato articolo 414 del D.L.vo n. 297/94.

La individuazione degli 81 componenti le suddette commissioni è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:

inclusione nelle commissioni di personale in precedenza mai utilizzato nei concorsi a direttore didattico, per ovvie ragioni di avvicendamento;

rispetto dell'aliquota prevista di almeno un terzo di componenti di sesso femminile;

ricerca di una equilibrata rappresentanza territoriale dei commissari in funzione della sede di servizio di provenienza;

garanzia di elevata capacità professionale dei componenti, assicurata, ad esempio, dalla inclusione del massimo livello dei dirigenti amministrativi (tutti Provveditori agli Studi o Sovrintendenti Scolastici) e dalla affidabilità assicurata per tutti i direttori didattici sia da parte dei Provveditori di provenienza che degli ispettori tecnici;

ricerca di personale per il quale non si configurassero situazioni di incompatibilità derivanti dall'espletamento di funzioni pubbliche o sindacali o dall'aver svolto attività di preparazione dei candidati al concorso in oggetto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

il comma 5 dell'articolo 197 del decreto-legge n. 297 del 1994, stabilisce che « qualsiasi cittadino che abbia compiuto il 18° anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità;

il comma 1 dell'articolo 34 dell'O.M. n. 80 stabilisce che « sono ammessi a sostenere gli esami di maturità i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 1° marzo 1995;

b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che deve risultare conseguito da almeno un anno »;

il comma 3 dell'articolo 34 dell'O.M. n. 80 stabilisce che « ....sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o del diploma di qualifica »;

il comma 4 dell'articolo 34 dell'O.M. n. 80 stabilisce che « dall'anno scolastico 1995/96 per l'ammissione a tali esami è richiesto sia il diploma di licenza media

che il diploma di qualifica, ai sensi dell'articolo 191, sesto comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994... »;

il secondo capoverso del citato comma 3 contraddice gli intendimenti del già citato decreto ministeriale 15 maggio 1970;

peraltro, l'articolo 191, sesto comma del decreto legislativo n. 297 del 1994, cui fa riferimento il secondo capoverso del citato comma 3, non stabilisce i requisiti di ammissione agli esami di maturità professionale, ma fissa i requisiti per l'iscrizione al IV anno dei corsi post-qualifica;

al comma 4 dell'articolo 34 dell'O.M. n. 80 viene contraddetto quanto disposto dal comma 1 e dal secondo capoverso del comma 3 dello stesso articolo, giacché si asserisce che i cittadini che compiranno 23 anni entro il 31 dicembre 1996 potranno sostenere gli esami di maturità professionale prescindendo da qualsiasi titolo di studio e di professionalità che si richiedono, invece, a coloro i quali compiranno i 23 anni dopo il 1° gennaio 1997;

si evidenzia, altresì, la contraddizione esistente tra quanto disposto all'articolo 34, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza in questione ed il comma 5 del più volte citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che stabilisce che « ....qualsiasi cittadino che abbia compiuto il 18° anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione, può chiedere di essere ammesso agli esami di maturità » —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di eliminare le gravi contraddizioni contenute nell'O.M. n. 80, peraltro lesive dei diritti di alcuni candidati privatisti. (4-18425)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si conferma in effetti che l'O.M. del 9.3.1995 prevede, dall'anno scolastico 1995/1996, per i candidati privatisti che devono sostenere gli esami di maturità professionale, il possesso sia del diploma di licenza media che del diploma di qualifica (articolo 34, comma terzo), diversamente da quanto previsto, in via generale, dal D.L.vo 16.4.1994 n. 297, secondo il quale è sufficiente l'aver conseguito, da almeno un anno il diploma di licenza media (od altro titolo ad esso equipollente o superiore).*

Le difformità di trattamento evidenziate dalla S.V. Onorevole discendono dalla non completa assimilabilità del settore dell'istruzione professionale agli altri ordini di scuola, nel senso che il settore in questione è istituzionalmente strutturato nel ciclo corto triennale che si conclude con l'esame di qualifica e che i successivi corsi biennali non rappresentano una prosecuzione automatica e necessaria del percorso formativo.

Si precisa, inoltre, che la coerenza della norma contestata con l'intero assetto dell'istruzione professionale è più evidente confrontandola con il nuovo ordinamento dove il biennio post-qualifica non ha più, come nel passato, il fine di accentuare la componente culturale, assente nel corso di qualifica, ma quello di fornire ai giovani una preparazione culturale umanistico-scientifica e tecnologica ed una formazione specialistica in linea di continuità con il precedente percorso del triennio di qualifica.

Sia per gli alunni interni che si iscrivono al quarto anno post-qualifica, sia per i privatisti che intendono sostenere l'esame di maturità, non si può pertanto prescindere dal possesso del diploma di qualifica, il quale sta a dimostrare l'acquisizione delle competenze e delle capacità richieste sia per l'accesso ai corsi post-qualifica che per sostenere l'esame di maturità.

Sul piano strettamente normativo non pare vi sia contrasto tra le disposizioni dell'O.M. n. 80/1995 citate e l'articolo 197 del decreto legislativo n. 297/1994 il quale, essendo una norma a carattere generale, fa salve le disposizioni a carattere particolare, contenute appunto nell'articolo 191 dello stesso D.L.vo.

Si osserva, infine, che la disposizione relativa ai candidati privatisti che abbiano compiuto il 23° anno di età, contenuta nell'articolo 34 (comma 4) dell'O.M. n. 80 del 1995 (concernente gli esami di maturità svoltisi nell'a.s. 1994/95) deriva dalla pre-

visione riportata nell'articolo 193 - comma 3 - del menzionato D.L.vo n. 297 del 1994, laddove si precisa che la dispensa dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore compete solo a « coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età ».

Si intende, pertanto, che di tale dispensa non possono avvalersi coloro che dovessero compiere il 23° anno, in data successiva alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALB12-321
Lire 500